

(Causa C-496/20)

Ricorrente: M. F.

Convenuto: T. P.,

con l'intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-506/20)

Ricorrente: T. B.

Convenuti: T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,

con l'intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-509/20)

Ricorrente: M. F.

Convenuto: J. M.

con l'intervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich

(Causa C-511/20)

Ricorrente: B. S.

Convenuti: T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,

con l'intervento di: Prokurator Generalny

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia], con decisioni del 15 luglio 2020, sono irricevibili.

⁽¹⁾ GU C 44 dell'8.2.2021

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — XO / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel

(Causa C-574/20 ⁽¹⁾, Finanzamt Österreich)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Indicizzazione in funzione dei prezzi – Risposta a una questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte – Insussistenza di un nesso tra la questione pregiudiziale e il procedimento principale – Questione manifestamente irricevibile)

(2023/C 164/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XO

Convenuto: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel

Dispositivo

- 1) Dall'esame della prima questione non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, alla luce dell'articolo 45 TFUE.
- 2) La seconda questione pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 35 del 1.2.2021.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato dalla TBI Bank

(Causa C-379/21 (¹), TBI Bank)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Diniego di emissione di un'ingiunzione di pagamento immediata in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che non tengono conto di dette conseguenze)

(2023/C 164/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TBI Bank

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

dev'essere interpretato nel senso che:

il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento, nell'ambito di un procedimento al quale il debitore consumatore non partecipa fino all'emissione dell'ingiunzione, è tenuto a disapplicare d'ufficio la clausola abusiva del contratto di credito al consumo, concluso tra tale consumatore e il professionista interessato, sulla quale è basata una parte del credito rivendicato. In tale ipotesi, detto giudice ha la facoltà di respingere parzialmente tale domanda a condizione, da un lato, che il contratto possa sussistere senza nessun'altra modifica, revisione o integrazione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e, dall'altro, che le pretese derivanti da tale clausola possano essere distinte dal resto della domanda.

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

dev'essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un giudice nazionale, che deve statuire in seguito al rinvio che gli è stato fatto da un organo giurisdizionale superiore, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, da valutazioni in diritto e da istruzioni provenienti dall'organo giurisdizionale superiore se considera, tenuto conto dell'interpretazione da esso richiesta alla Corte, che tali valutazioni e istruzioni non tengano conto delle conseguenze giuridiche del carattere abusivo di una clausola di un contratto di credito al consumo.

(¹) GU C 368 del 13.9.2021.